



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data \* 21/06/2018

Protocollo \* 58294/A1903A

\* *Segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta*

*Classificazione 9.10.20,8/2017C,*

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Trasmissione parere dell’Agenzia delle Entrate in materia di obblighi fiscali per i venditori occasionali su area pubblica, ai sensi della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 s.m.i. .**

Come noto la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante “*Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017*” ha introdotto, tra l’altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*” prevedendo nuove disposizioni in materia di vendite occasionali su area pubblica.

In particolare, è stato inserito il Capo V *bis* (*Vendite occasionali su area pubblica*) per la disciplina, in ambito piemontese, dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.

Nello specifico i nuovi articoli da 11 *bis* a 11 *quinqüies*, hanno, tra l’altro, disciplinato:

- la figura del venditore occasionale “hobbista” definito come colui che pone *in vendita, in forma occasionale, nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, (mercatini), beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa;*

*Referenti:*

Dott.ssa Grazia Aimone

Dott.ssa Juliana Cerutti

Via Pisano 6

10152 – Torino

Tel. 011/432.3504

011/432.5493

Fax 011/432.3076

- la vendita occasionale definita come *la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;*
- il bene di modico valore definito come *ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00.*

Inoltre le nuove disposizioni regionali prevedono che il venditore occasionale, per lo svolgimento dell'attività di vendita, debba richiedere al comune di residenza (nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare) il rilascio di apposito tesserino che dovrà essere timbrato, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita, in occasione di ogni giornata di partecipazione, dal comune di svolgimento del mercatino.

L'art. 11 *quinquies* c. 3 dà alla Giunta regionale la competenza ad adottare i criteri di attuazione per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attività di vendita occasionale.

Con D.G.R. n. 12 – 6830 dell'11 maggio 2018 recante “*Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia*” la Giunta regionale ha conseguentemente assunto la disciplina di attuazione, anche al fine di garantire, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza nel riparto delle funzioni istituzionali fra Regione e Comuni, un'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale delle nuove disposizioni, evitando nel contempo che differenti, frammentarie discipline comunali producano elementi di distorsione delle dinamiche della concorrenza, oltre ad una evidente violazione del principio di uguaglianza in ambito regionale.

Le nuove disposizioni producono inevitabilmente risvolti di natura fiscale, per la risoluzione dei quali è stato richiesto, con nota del 27/02/2018 prot. n. 3646/A1200, apposito parere agli organismi statali competenti per materiali, non potendo essere oggetto di disciplina regionale.

In particolare le principali questioni interpretative sottoposte all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate sono state le seguenti:

- necessità dell'applicazione della marca bollo sulla richiesta del tesserino da parte dei venditori occasionali e sul tesserino medesimo;
- esistenza a carico del venditore occasionale dell'obbligo di dichiarare il reddito percepito dall'attività di vendita occasionale e, in caso di risposta affermativa, modalità per la dichiarazione;
- necessità/obbligo di rilascio di documenti giustificativi delle operazioni di vendita da parte del venditore occasionale agli acquirenti e conseguente conservazione di copia di tali documenti ai fini fiscali;
- eventuali adempimenti che l'acquirente deve/può richiedere al venditore occasionale;
- esistenza di un eventuale limite di reddito derivante dall'attività di vendita occasionale al di sopra del quale l'attività, se unica fonte di reddito, diventa comunque professionale;
- reddito prodotto dalla vendita occasionale e cumulabilità con eventuali altri redditi (da pensione, lavoro dipendente, lavoro autonomo, sussidi al reddito quali indennità di disoccupazione, rendite...) e relative conseguenze sul regime dell'occasionalità.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 24/04/2018 ns. prot. n. 38952/A1900, ha fornito in modo puntuale tutte le indicazioni richieste, fornendo altresì *“un inquadramento teorico generale in materia, relativamente alle questioni di natura fiscale proposte, con particolare riferimento al trattamento fiscale delle attività commerciali non esercitate abitualmente.”*

Pertanto, al fine di permettere una piena ed approfondita conoscenza dei contenuti della nota dell'Agenzia delle Entrate, con la presente si trasmette copia della medesima.

Cordiali saluti.<sup>1</sup>

Il Dirigente di Settore  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)

GA/JC

---

**Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e terziario saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e terziario. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella l.r. 28/1999. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it);
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e terziario;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelarli i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.